CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

			FIRMA	*FIRMA*	*FIRMA*
0	05.12.2023	EMISSIONE			
REV.	DATA	MODIFICHE	ELABORATO RSG	VERIFICATO RUA	APPROVATO/ EMESSO AD

INDICE

Sommario

1. GENERALITÀ 4
2. CONCLUSIONI DEL CONTRATTO ED ORDINI 4
3. SUB-FORNITURA 4
4. ACCESSO ALLO STABILIMENTO 4
5. RISERVATEZZA 4
6. COMPORTAMENTO ETICO 5
7. TOLLERANZA DI QUANTITÀ 5
8. QUALITÀ DELLE FORNITURE 5
8.1 FORNITORI DI MATERIA PRIMA 6
8.2 APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE 6
8.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE E PROCESSI SPECIALI 6
9. GARANZIE 7
10. SICUREZZA DEL PRODOTTO 8
11. PREVENZIONE PARTI CONTRAFFATTE 8
12. REGOLAMENTO REACH, CLP E GADSL 8
13. MONITORAGGIO DEI FORNITORI 8
14. LUOGO DI ADEMPIMENTO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO 9
15. TERMINI DI CONSEGNA 9
16. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE 9
17. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO 9
18. PAGAMENTO 9
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 10
20. DIRITTO APPLICABILE FORO COMPETENTE 10
21. ALLEGATO: ISTRUZIONE OPERATIVA MODALITA' FORNITURE 11

1. GENERALITÀ

- Le presenti condizioni generali si applicano a qualsiasi ordine effettuato dalla Eurolink Systems S.r.l. (più oltre designata "ES").
- Con l'accettazione dell'ordine o relativa consegna del materiale in esso contenuto (vedi anche l'articolo 2), il Fornitore persona fisica o giuridica, accetta senza riserve le presenti condizioni generali di acquisto. Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore che contrastino con lepresenti sono integralmente respinte.

2. CONCLUSIONI DEL CONTRATTO ED ORDINI

- L'esecuzione del contratto non è cedibile.
- Il contratto di acquisto e considerato concluso allorquando il Fornitore accetta l'ordine della ES, anche attraverso il rinvio a quest'ultima dello stesso debitamente controfirmato (conferma d'or- dine).
- L'ordine della ES è da ritenersi in ogni caso interamente accettato nel momento in cui il Fornitore inizia con l'adempimento degli obblighi contrattuali a lui incombenti.
- Qualora la ES stabilisca un termine entro il quale deve pervenire la conferma ed il termine spiri inutilmente, l'ordine decadrà automaticamente.
- Per conferma d'ordine si intende esclusivamente il duplicato dell'ordine debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione delle condizioni onerose.
- Inoltre, sono sempre espressamente rifiutate e da considerare come non apposte, eventuali clausole che prevedano penalità di qualsiasi genere a carico della ES, salvo se specificatamente sottoscritte.
- Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti, in particolare cambiamenti o aggiunte al contratto, necessitano la forma scritta e per essere valide devono essere firmate da entrambe le Parti.

3. SUB-FORNITURA

- La fornitura non può essere del tutto o in parte ulteriormente appaltata senza preventiva autorizzazione scritta di ES. È responsabilità del Fornitore trasferire ai propri fornitori i requisiti applicabili richiesti da ES.

4. ACCESSO ALLO STABILIMENTO

- Il Fornitore ha l'obbligo di consentire l'accesso ai propri stabilimenti ed a quelli di eventuali sub-fornitori al personale ES, ai rappresentanti dei Clienti di ES, ed alle autorità preposte, agli enti di certificazione, sia per la valutazione dell'organizzazione e dei processi aziendali, sia per la verifica di conformità dei requisiti richiesti rispetto ai prodotti/servizi forniti.

5. RISERVATEZZA

- Disegni, progetto, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche e non, nonché i campioni e le attrezzature specifiche che la ES mette a disposizione del Fornitore, o informazioni industriali, trasmesse o comunicate, anche verbalmente, prima o dopo la conclusione del contratto, restano di esclusiva titolarità e proprietà della ES stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione del contratto, di cui fanno parte integrante. In particolare, tali informazioni industriali non potranno essere sfruttate dal Fornitore, copiate o riprodotte, trasmesse. comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto di ES. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando ES trasmette o comunica al Fornitore informazioni industriali di propri Clienti o di altri terzi.
- Salvo diverso accordo scritto, quando il contratto comporta che sia il Fornitore ad elaborare il progetto, il disegno o le caratteristiche del prodotto sulla base delle indicazioni più o meno dettagliate manifestate da ES, ogni informazione industriale utilizzata in tale contesto dal Fornitore sarà di esclusiva titolarità di ES a cui faranno capo tutti i diritti di utilizzazione economica, anche nel caso di invenzioni o ritrovati brevettabili o di opere dell'ingegno tutelate dalle norme sulla proprietà intellettuale.

- Il Fornitore dovrà visionarli e riscontrare l'idoneità all'esecuzione del contratto stesso, eventualmente suggerendo modifiche atte a migliorare la qualità e l'economicità del prodotto e/o parte da fornire, segnalando altresì ogni modifica richiesta da prescrizioni di legge. Essi dovranno essere restituiti alla ES a semplice richiesta, in ogni caso alla scadenza del contratto, salvo che venga autorizzata la distruzione o rottamazione.
- Il Fornitore riconosce per illeciti la fabbricazione ed il commercio di prodotti e/o parti, al di fuori della fornitura prodotti e/o parti sulla base di disegni, modelli e/o campioni della ES indipendentemente se ciò avviene con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della ES.
- Il Fornitore custodirà tali beni con la diligenza del depositario, provvederà ad assicurarli adeguatamente contro i rischi del furto e incendio, li registrerà come proprietà ES ed informerà tempestivamente la stessa di ogni azione esecutiva o procedura concorsuale che fosse iniziata da terzi nei propri confronti e che possa coinvolgere detti beni.
- Il Fornitore durante la destinazione dei campioni e attrezzature specifiche provvederà alla loro manutenzione ordinaria e segnalerà tempestivamente le riparazioni straordinarie necessarie alla ES, riservandosi quest'ultima di provvedervi direttamente o di farvi provvedere a spese della ES dallo stesso Fornitore rispettivamente di provvedervi a spese di quest'ultimo nei casi di negligenza o imperizia di questi.
- Il fornitore consentirà alla ES di ispezionare in ogni momento locali, beni per l'esecuzione del contratto e di verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

6. COMPORTAMENTO ETICO

- Nel percorso di definizione di un sistema di gestione responsabile sempre più strutturato e diffuso nell'ambito della propria organizzazione, la ES ritiene che relazioni commerciali improntate alla trasparenza ed all'eticità negoziale possano contribuire ad accrescere l'efficacia dei processi aziendali e la competitività. In quest'ottica e in una logica di naturale connessione con il NS. Codice Etico è maturata l'esigenza di definire dei comportamenti etici minimi a cui i fornitori ed i partner si devono attenere, facendone parte delle condizioni contrattuali.
- I fornitori pertanto devono attenersi alle seguenti specifiche di comportamento:
  - **Correttezza**, quindi agire secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale
  - **Concorrenza**, quindi il rispetto della concorrenza e il mercato, astenendosi a comportamenti anticoncorrenziali, non etici o illeciti.
  - **I rapporti con la ES** devono essere improntati ai principi di onesta, correttezza, trasparenza,riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.
  - **Dovere di segnalazione**, qualsiasi comportamento degli interessati, del personale ES o di chiunque altro al di fuori di quanto stabilito, deve essere immediatamente segnalato alla ES.
  - **Rispetto delle Norme sul lavoro**, non sono ammessi comportamenti nell ' utilizzo delle presta- zioni lavorative al di fuori di quelli previste dalle norme cogenti esistenti.
  - **Corruzione**, i fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere alcuna forma di corruzione, inclusi regali costosi o altre forme di benefici al personale della ES.
  - **Rispetto Diritti Umani e dei Lavoratori**, i fornitori si impegnano al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, quali pari opportunità, rispetto della dignità e della privacy, divieto di lavoro forzato, garanzia del salario, diritto di libera associazione, divieto di lavoro minorile, rispetto delle norme sulla salute e sicurezza.

7. TOLLERANZA DI QUANTITÀ

- ES è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati.
- Eventuali tolleranze sulla quantità devono essere in ogni caso pattuite espressamente per iscritto.

8. QUALITÀ DELLE FORNITURE

- Eventuali direttive sulla qualità, della ES o del suo cliente, in quanto comunicate al Fornitore, sono reputate accettate dal Fornitore e sono da considerarsi parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Fornitura rispettivamente del contratto.

- La presa in carico dei materiali, prodotti e/o parti ordinate non implica benestare per quantità e qualità anche senza formulazione di esplicita riserva.
- L'accertamento della quantità deve essere eseguito esclusivamente dagli enti di controllo della ES o di terzi da essa incaricati.
- Il Fornitore si impegna a mantenere costante, per tutta la durata del contratto, la qualità dei materiali, prodotti e/o delle parti forniti; inoltre è responsabilità della loro qualità e conformità a quanto ordinato e pertanto deve provvedere al collaudo degli stessi per assicurare che sia in ogni momento affidabile, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche ES, alle norme sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sull'ambiente e alle altre norme in vigore in Italia in Europa e nel luogo di destinazione del prodotto.
- ES ha la facoltà, previo accordo con il Fornitore, di inviare propri incaricati presso gli stabili- menti del Fornitore e/o presso il fornitore di quest'ultimo per prendere visione delle procedure di collaudo dei materiali, prodotti e/o delle parti prima della spedizione, utilizzando ove è necessario strumenti di controllo e di collaudo di proprietà del Fornitore, messi gratuitamente a disposizione da quest'ultimo.

8.1 FORNITORI DI MATERIA PRIMA

- Il Fornitore di materia prima (materiali grezzi o semi lavorati) deve trasmettere, unitamente alla fornitura, il certificato di conformità del produttore. Il materiale fornito deve essere accompagnato dai risultati delle analisi chimiche e delle caratteristiche meccaniche richieste da ES o comunque previste da specifiche e normative applicabili.
- Il certificato di conformità deve chiaramente riportare il riferimento alla specifica/norma richiamata nell'ordine, ove presente.
- Il fornitore di materia prima qualificato dal cliente finale ha la responsabilità di garantire che la fornitura di materiale sia conforme all'ultima versione valida della specifica emessa dal cliente finale.
- È responsabilità del Fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto prescritto dalla norma/specifica richiamata nell'ordine.
- È responsabilità del Fornitore dichiarare l'assenza di radioattività sui metalli forniti come prescritto dalla normativa cogente.

8.2 APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

- Se il materiale è fornito dal Fornitore, la ES ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la qualità richiesta del materiale approvvigionato.
- Se il materiale è fornito, per conto della ES da terzi(C/L) il Fornitore ha l'obbligo di riscontrare l'idoneità all'uso destinato.

8.3 REQUISITI AGGIUNTIVI PER I FORNITORI DI LAVORAZIONI MECCANICHE E PROCESSI SPECIALI

- Il Fornitore deve svolgere le seguenti attività:
  - Deve implementare il proprio SQ da un minimo di ISO9001 alla UNI EN9100
  - Validare tutti i processi produttivi considerati speciali sulla base delle regole del programma di applicazione in funzione dei requisiti del cliente
  - Definire i criteri di approvazione dei prodotti
  - Approvare e qualificare le apparecchiature e gli impianti necessari per i processi
  - Definire metodi e procedure di controllo che consentano di dimostrare la capacità di raggiungere i risultati pianificati
  - Eseguire le operazioni di manutenzione programmata agli impianti e alle attrezzature utilizzate

Comunicare eventuali modifiche ai processi alle attrezzature ed impianti con relativa motivazione

- Inviare preserie per benestariato
- Richiedere il benestare per avvio produzione.
- Sui documenti deve specificare riferimento ordine di lavoro fornito da ES;
- Deve conservare ed inviare copia dei report/registrazione dei controlli con evidenza dei risultati ottenuti.
- P.P.A.P. come minimo di terzo livello II FAI in caso di prodotti aeronautici
- Deve inviare insieme ai prodotti certificato di conformità.

9. GARANZIE

- Il Fornitore garantisce la conformità dei materiali, prodotti e/o parti forniti alle specifiche, la loro idoneità allo scopo indicato dalla ES e l'esecuzione esente da difetti di fabbricazione ed in particolare:
    - che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono esenti da difetti riconducibili a disegno ove sviluppato dal Fornitore o da terzi licenziati, alla lavorazione o alla qualità dei materiali (grezzi, semilavorati o finiti) comunque approvvigionati presso terzi anche se forniti da terzi per conto della ES (C/L);
    - il buon funzionamento dei materiali, prodotti e/o parti forniti;
    - che i materiali, prodotti e/o parti forniti sono conformi alle specifiche di omologazione e di normalizzazione previste dalla normativa vigente italiana ed estera e richiamate sull'ordine; il Fornitore provvederà a sue spese a tali omologazioni.
- La denuncia dei vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti, dovrà essere fatta dalla ES al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta. Ciò anche se materiali, prodotti e/o parti forniti fossero stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero già state pagate.
- Se i vizi e/o difetti sui materiali, prodotti e/o parti forniti venissero rilevati presso la clientela della ES dopo la vendita, la denuncia degli stessi dovrà essere effettuata entro il termine di garanzia concesso dalla ES ai propri clienti ed in tal caso si applicherà la clausola prevista all'art.8.
- Indipendentemente da quanto previsto all'art. 8, la ES ha facoltà di denunciare eventuali vizi e/o difetti occulti dei materiali, prodotti e/o parti forniti entro 5 anni dalla consegna.
- ES addebiterà al Fornitore le spese sostenute per sostituire i materiali, prodotti e/o parti forniti difettosi fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna di questi all'utilizzatore finale ed in ogni caso non oltre il ventiquattresimo mese dalla consegna alla ES.
- In presenza di eventuali materiali, prodotti, e/o parti di scarto, non conformi, ES informerà il Fornitore con apposite segnalazioni riservandosi, in ragione delle proprie esigenze produttive di:
- selezionare e recuperare in tutto o in parte i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto con lavorazione supplementari a spese e rischio del Fornitore;
- rispedire al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo i materiali, prodotti e/o parti forniti di scarto o, in tutto o in parte il lotto consegnato senza richiederne la sostituzione o richiedendola entro un termine breve;
- disporre la rottamazione dei materiali, prodotti e/o parti di scarto a spese e rischio del Fornitore versando allo stesso l'eventuale ricavato.
- Se il materiale è fornito dalla ES (art.8.):
    - nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti e/o parti da fornire che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti;
    - i prodotti e/o parti da fornire che risultati non impiegabili per constatati vizi di lavorazione sono scartati: se ceduti in conto lavorazione, il materiale viene addebitato al Fornitore, dopo aver dedotto l'eventuale valore del materiale recuperabile.

10. SICUREZZA DEL PRODOTTO

- Il fornitore deve pianificare, implementare, controllare i processi necessari per la sicurezza del prodotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto, per quanto appropriato per il Fornitore ed il prodotto.

11. PREVENZIONE PARTI CONTRAFFATTE

- Il Fornitore deve pianificare, implementare e controllare i processi, per quanto appropriati al Fornitore ed al prodotto per la prevenzione dell'uso di parti contraffatte o sospette di essere contraffatte e la loro inclusione nel prodotto(i) consegnato a ES.
- Per svolgere quanto suddetto il fornitore deve formare ed addestrare il personale addetto per il rilevamento delle parti sospette o contraffate, conservandone evidenza.
- Nel far quanto suddetto deve verificare anche i suoi sub-fornitori per evitare durante i propri processi di utilizzare parti sospette o contraffatte, stabilendo una catena di fornitura e relativa rintracciabilità.
- In qualsiasi momento si accorgesse di aver fornito o di fornire parti sospette o contraffatte è obbligato a segnalare immediatamente alla ES quanto da Lui scoperto.
- Lo stesso vale anche se quanto scoperto riguarda solo informazioni che comunque possono dare agio alla ES di identificare parti sospette o contraffatte.

12. REGOLAMENTO REACH, CLP E GADSL

- Ogni Fornitore di ES e tutta la sua Supply Chain devono rispettare, in ogni momento, le richieste del Regolamento CE n.1 907/2006 (Regolamento REACH) e del Regolamento CE n.1 272/2008 (Regolamento CLP). Il Fornitore deve specificatamente adempiere a tutti i doveri che gli sono imposti in merito agli articoli dal 31 al 33 del Regolamento REACH e ai Titoli III e IV del Regolamento CLP.
- Esso deve inoltre fornire tutte le informazioni che ES dovesse richiedergli al fine di utilizzare le sostanze, le miscele o gli articoli forniti in accordo ai suddetti regolamenti.
- A titolo non esaustivo, devono essere fornite in formazioni in merito alla presenza di SVHC (Substances of Very High Concern) e di sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del Regolamento REACH).
- Ai sensi del Regolamento CLP devono altresì essere rispettati i requisiti in materia di etichettatura (Titolo III) e imballaggio (Titolo IV).
- Ogni Fornitore che sia localizzato al di fuori dello Spazio Economico Europeo deve ottemperare alle richieste dei Regolamenti REACH e CLP, in quanto importatore di sostanze, miscele o articoli nel mercato del SEE.
- Nel caso in cui il Fornitore non rispetti in maniera totale sufficiente o puntuale le richieste dei Regolamenti REACH e CLP, lo stesso dovrà risarcire ES per ogni danno in cui ES dovesse incorrere a causa del non rispetto della normativa richiamata.

13. MONITORAGGIO DEI FORNITORI

- Il Fornitore può essere sottoposto a rating periodico secondo quanto prescritto dalle norme di riferimento (ISO 9001 - EN 9100, ISO 14001).
- Periodicamente il Fornitore può essere informato sul livello delle performances in funzione della conformità dei particolari inviati e del servizio offerto.
- ES può eseguire delle verifiche ispettive periodiche presso il Fornitore al fine di controllare il processo produttivo e la conformità ai requisiti richiesti dal sistema qualità, ambiente e sicurezza.

14. LUOGO DI ADEMPIMENTO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

- I materiali, prodotti e/o parti forniti si intendono sempre consegnati scaricati presso il magazzino ES o del cliente, a seconda di quanto è indicato sull'ordine, anche se le spese di trasporto non sono a carico del Fornitore.
- Il trasferimento del rischio dal Fornitore alla ES ha luogo unicamente all'atto della consegna dei materiali, prodotti e/o parti presso lo stabilimento della ES o del cliente di questa, a seconda di quanto indicato sull'ordine.

15. TERMINI DI CONSEGNA

- I termini di consegna, da fissarsi di comune accordo tra le Parti verranno precisati nelle singole ordinazioni.
- Quantità e termini di consegna sono tassativi.
- ES, comunque, si riserva di accettare eccedenza al programma ed all'ordine, rinviando i relativi pagamenti alle scadenze originariamente previste.

16. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE

- I termini di consegna sono prolungati, in deroga a quanto stabilito all'art.9, quando insorgono cause indipendenti dalla volontà del Fornitore che impediscono la regolare esecuzione del con- tratto.
- Si considerano quali impedimenti suscettibili di ritardare l'esecuzione del contratto, qualunque fatto od atto, indipendente dalla volontà delle Parti e del cliente della ES, che renda impossibile la presentazione, come ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerre, sommosse, scioperi, infortuni, misure o provvedimenti di autorità, cataclismi e, in genere ogni evento che sia al di fuori della ragionevole possibilità di controllo delle Parti.
- In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta alla ES dell'insorgere e del cessare di cause indipendenti dalla sua volontà suscettibili di ritardare l'esecuzione regolare del contratto ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
- I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano la ES ad applicare una penale corrispondente al risarcimento dei danni imputabili a tale ritardo.
- Inoltre, il cliente della ES può far valere il diritto di risarcimento dei danni imputabili a tali ritardi.
- Qualora il ritardo superasse 25 giornate lavorative, ES, salvo sempre il diritto di risarcimento dei danni, potrà a sua scelta:
- continuare ad applicare le penali dei danni;
- ritenere annullato di pieno diritto il contratto, nel qual caso basterà che la ES ne dia notizia al Fornitore, essendo la ES esonerata dall'obbligo dell'offerta di cui all'art.1517 C.C. 1° cpv.; approvvigionare altrove ed in qualunque tempo i materiali, prodotti e/o parti (e ciò anche in deroga ai casi dell'art. 1516 C.C.) a rischio e pericolo del Fornitore addebitando allo stesso ogni maggiore onere di approvvigionamento, nel qual caso la ES deve darne notifica al Fornitore.

17. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO

- Le fatture devono contemplare i materiali, prodotti e/o parti e/o le prestazioni di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA e dovranno riportare: il numero dell'ordine ed il numero dei D.D.T. relativi e i codici dei prodotti.
- I materiali, prodotti e/o parti dovranno essere sempre accompagnati da D.D.T. -in triplice copia, contenenti le seguenti indicazioni: codice prodotto ES (se comunicato in ordine), denominazione materiali, prodotti e/o parti fornite, data di spedizione, numero di ordine, quantità per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'ordine.

18. PAGAMENTO

- ES provvederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento di un estratto conto delle fatture emesse, separatamente per ogni mese e dei documenti regolarmente compilati. Questo estratto conto dovrà pervenire alla ES entro i primi 10 giorni successivi del mese di fatturazione nel caso di forniture ricorrenti mensili.

- È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle fatture.
- In ogni caso esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni anche morali derivanti dal mancato ritiro suddetto.
- I pagamenti in scadenza da fine mese luglio a fine mese agosto saranno procrastinati al 10 settembre successivo.
- Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessioni e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- Definizioni: a) per "Dati Personali" si intende qualsiasi in formazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("Soggetto dei Dati"): b) per "Dati Personali di ES" si intendono:
- (i) Dati Personali forniti da ES al Fornitore; (ii) Dati Personali (indipendentemente dalla fonte) che vengono elaborati dal Fornitore o per conto del Fornitore (indipendentemente dalla fonte) riguardanti il personale di ES; c) per "Elaborazione" di Dati Personali si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni che sia eseguita sui dati personali, con mezzi automatici o meno, come raccolta , registrazione, adattamento o modifica, recupero, accesso, consultazione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, disseminazione o altro mezzo che li renda disponibili , allineamento o combinazione, blocco, cancellazione o distruzione.
- I Dati Personali di ES saranno visualizzati ed elaborati solo nella misura necessaria all'esecuzione del contratto o dietro istruzioni scritte di ES.
- Il Fornitore acconsente a mantenere riservati i Dati Personali di ES e acconsente a non divulgarli a terzi senza aver prima ricevuto espressa approvazione scritta di ES. Il personale del Fornitore elaborerà i Dati Personali di ES soltanto nella misura necessaria per l'esecuzione del contratto e secondo gli ordini ricevuti a fronte dello stesso.
- Il Fornitore si impegna a realizzare le misure tecniche ed organizzative richieste per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali dell'Acquirente al fine di evitare: (i) distruzione. alterazione, modifiche fortuite, non autorizzate o illegali o perdita dei Dati Personali dell'Acquirente. (ii) divulgazione o accesso ai Dati Personali di ES in modo fortuito, non autorizzato o illegale. (iii) forme illegali di elaborazione. Le misure di sicurezza prese dovranno essere conformi alla regolamentazione applicabile di protezione dei dati ed adattate ai rischi rap- presentati dall'elaborazione e dalla natura dei Dati Personali dell'Acquirente che devono essere elaborati, tenendo conto dello stato dell'arte e del costo di realizzazione. Il Fornitore dovrà attuare tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza da parte del proprio personale degli obblighi riguardanti i Dati Personali di AS.
- Il Fornitore dovrà osservare tutte le leggi e norme applicabili riguardanti la protezione dei Dati Personali indicate al punto c) del presente articolo. In particolare, nel caso i n cui il perfeziona- mento degli ordini emessi a seguito del contratto comportasse la raccolta dei Dati Personali da parte del Fornitore direttamente da un Soggetto dei Dati, il Fornitore dovrà: comunicare al Soggetto dei Dati le informazioni richieste dalle leggi e regole applicabili, permettere l'accesso da parte del Soggetto dei Dati ai Dati Personali raccolti che lo riguardano e se necessario ottenere il consenso dei Soggetti dei Dati. Il Fornitore deve, tuttavia, cercare ed ottenere la previa autorizzazione scritta da parte di ES per quanto riguarda la misura dei Dati Personali da raccogliere ed il consenso per il linguaggio da utilizzare.

20. DIRITTO APPLICABILE FORO COMPETENTE

- Il presente contratto è retto dal diritto italiano. Viene esplicitamente esclusa, per volontà delle Parti, l'applicabilità delle leggi uniformi sulla Formulazione Di Contratti Di Vendita Internazionale e sulla Vendita Internazionale Di Cose Mobili.
- Si esclude altresì ogni invocazione a norme corporative di categoria o clausole d'uso.
- Foro per il Fornitore e per la ES è Roma.
- Tuttavia, la ES si riserva di citare in giudizio il Fornitore ad ogni altro foro eventualmente competente.

21. ALLEGATO: ISTRUZIONE OPERATIVA MODALITA' FORNITURE